

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE, CUSTODIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ZONE ADIACENTI LO STADIO COMUNALE DEI PINI DI FOIANO CAPOLUOGO.

Art. 1 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

La gestione degli impianti sportivi di Foiano Capoluogo si esplica nelle seguenti attività:

- a) apertura e chiusura degli impianti sportivi negli orari fissati dall’Amministrazione Comunale, per consentire le attività che vi si svolgeranno;
- b) Custodia, vigilanza e manutenzione dei vari complessi sportivi che sono compresi all’interno delle aree individuate nell’allegato B ed edifici asserviti, di seguito elencati:
 - fabbricati adibiti a spogliatoi e uffici, ad uso del campo da calcio principale, con relativi arredi ;
 - tribuna e tutte le attrezzature connesse, adiacente il campo da calcio principale;
 - campo da calcio principale;
 - campo da calcio secondario in erba sintetica e spogliatoi;
 - campi da bocce
 - n. 2 campi da calcetto
 - campo da tennis
 - aree a verde zone adiacenti agli impianti sopra indicati;

- c) Pulizia dei locali, manutenzione ordinaria impianti, attrezzature e resedi di cui sopra, come specificato nei successivi articoli;
- d) Segnatura dei campi da gioco;
- e) Spurgo dei chiusini e pozzetti e delle condutture delle acque piovane che servano al deflusso e al drenaggio degli impianti e delle infrastrutture di servizio agli impianti quali strade interne e resedi ad uso di parcheggio;

Art. 2 – CUSTODIA E VIGILANZA

Le attività di custodia e vigilanza dovranno essere assicurate ogni volta che si svolgono attività sportive autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovrà inoltre essere assicurata la conservazione di tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per le varie attività sportive che saranno consegnate volta per volta a seconda degli orari. Si dovrà provvedere dopo qualsiasi uso dei campi e dei locali al ripristino e al riordino dell'intera area, in modo che si abbia costantemente una pulizia accurata.

Sarà considerato motivo di sanzione la presenza nell'area a verde e nei campi sportivi di carte, lattine, bottiglie e quant'altro.

Art. 3 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI

Il Concessionario è obbligato a rendere agevole lo svolgimento delle attività negli impianti sportivi, da parte dei soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Dovrà segnalare tempestivamente, con rapporti scritti al Comune, qualsiasi guasto agli impianti ed alle attrezzature e denunciare eventuali danni agli immobili.

Art. 4 – MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GIOCO

La manutenzione delle superfici erbacee consiste:

- a) nella conservazione in efficienza del manto erboso dei campi e di tutte le zone a verde interne ed esterne degli impianti sportivi, (resedi campo principale e secondario, campo da tennis, campi da calcetto e da bocce) oltre alla cura delle piante ,fiori , siepi ecc., nello sfalcio, annaffiamento, rullatura, cambio delle zolle, apporto di nuovo materiale idoneo e risemina ove necessario. La risemina annuale, ove occorrente, sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda il taglio dell'erba nelle aree circostanti allo stadio comunale, al campo da tennis, ai campi da calcetto e da bocce, evidenziate nella planimetria allegata, si dovrà procedere nel seguente modo a seconda del periodo stagionale:

- periodo maggio – settembre, si rende necessario un taglio erba mensile;
 - nel restante periodo si procederà al taglio dell'erba quando si rende necessario o a richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, comunque con una frequenza minore rispetto al precedente;
- b) l'irrigazione verrà effettuata secondo le necessità e anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- c) l'attività sportiva nel limite del possibile dovrà, svolgersi su terreno non fangoso, la melma eventualmente formatasi per effetto del gioco sotto la pioggia dovrà essere asportata e l'area ricaricata con materiale idoneo fornito dal Concessionario;

- d) saranno effettuate concimazioni periodiche e disinfestazioni da attacchi parassitari, da concordare, sia per i tempi che per il concime da usare, con l'Amministrazione comunale.
- e) La manutenzione delle superfici in erba sintetica consiste:
- nello spazzolare regolarmente il terreno di gioco, effettuando la manutenzione ogni trenta ore di gioco, con spazzola di fibre di seta sintetica (nylon o polietilene) la cui lunghezza minima delle setole deve essere di 65 mm.
 - Non ostruire i canali di drenaggio e mantenerli privi di terra, muschio e fango;
 - Bagnare regolarmente per mantenere la superficie priva di polvere ed evitare l'accumulo di sporcizia, erba, foglie e altri materiali.

Art. 5 – MEZZI E ATTREZZATURE

Sono a carico del Concessionario tutti i mezzi meccanici con o senza motore necessari per lo sfalcio, compreso il carburante nonché tutti gli ulteriori attrezzi ed accessori occorrenti per il regolare mantenimento degli impianti, quali: vanghe, rastrelli, carriole, scope, calce o vernice idonei per la segnatura dei campi da gioco.

Art. 6 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il Concessionario si impegna a trasportare sino al sito autorizzato i materiali di risulta delle pulizie e dello sfalcio. La segnatura dei campi da giuoco ed il loro approntamento, sarà eseguito ogni qualvolta sia necessario.

Il Concessionario è obbligato a rispettare e rendere agevole lo svolgimento delle attività nei vari campi sportivi.

Il campo polivalente, la pista e le pedane, il campo da tennis, i campi da calcetto e quelli da bocce, dovranno essere tenute costantemente in condizioni di idoneità per l'uso.

Al campo di calcio denominato "secondario" potranno accedere tutti i gruppi associati amatoriali, aventi sede nel comune di Foiano della Chiana, autorizzati dall'Amministrazione comunale, tali gruppi dovranno comunque pagare al Concessionario un canone definito dalla stessa Amministrazione comunale, comprendente l'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi.

Art. 7 - COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- a) il consumo di energia elettrica;
- b) le spese di riscaldamento;
- c) il canone per il servizio acquedotto;
- d) le spese per semina e concimazione, esclusa la risemina annuale, ove occorrente, che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale;
- e) le spese di ordinaria manutenzione relative agli impianti, attrezzature, annessi e pertinenze.

Art. 8 – COMUNICAZIONI

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente, con rapporti scritti al Comune, qualsiasi guasto degli impianti ed alle attrezzature e denunciare eventuali danni agli immobili.

Art. 9 – DANNI E GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario ed altre società o Associazioni che utilizzano gli impianti, responsabili dei danni che possono derivare a cose o ai terzi, nell'ambito delle proprie attività e dei danni causati al patrimonio immobiliare del Comune, dovranno essere risarciti all'Ente o ripristinati. Il concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa, da depositare in copia presso il Comune, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse in gestione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del concessionario. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto dell'affidamento in gestione degli impianti.

Art. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico del concedente le spese di manutenzione straordinaria che si dovessero effettuare nelle strutture date in concessione.

Art. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLA GESTIONE

Qualora a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali agli impianti sportivi oggetto di concessione, effettuati in contraddittorio con il gestore, dovesse essere accertato il mancato rispetto di quanto elencato nel presente disciplinare,

dopo un primo richiamo inascoltato, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente addebitando le eventuali spese per le prestazioni non effettuate alla Società Concessionaria.

Art.12 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso di mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli, il Comune provvederà alla immediata risoluzione della presente concessione.

E' fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto, la violazione di tale norma comporterà la risoluzione del contratto medesimo con aggravio di ogni onere e spesa.

Art.13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'esecuzione dell'affidamento di cui trattasi verranno composte in via amichevole in sede amministrativa.

Per tutte le altre contestazioni o vertenze che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente disciplinare, è competente il foro di Arezzo.

Le parti, successivamente alla procedura di conciliazione di cui al paragrafo precedente, hanno la facoltà di rivolgersi al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Il Responsabile dell'Area "Suap Sue manutenzione"
Firmato digitalmente Geom. Giovanni De Corso